



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI FIRENZE

SEZIONE F2

Si comunica a:

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: **15743/2011** - **RITO ORDINARIO**
Azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danno

Giudice: **BOZZI SIMONE**

Depositata Sentenza Numero: **10127/2011** in data: **27/12/2011**

Parti nel procedimento

Attore Principale

Difeso da:

Attore Secondario

Difeso da:

Attore Secondario

Difeso da:

Convenuto Principale

RYANAIR LIMITED

Difeso da:

vedi P.Q.M. allegato



Firenze 19/01/2012

IL CANCELLIERE
Dot.ssa Stefania Mezzetti

ALLEGATO IV

PROCEDIMENTO EUROPEO PER LE CONTROVERSIE DI MODESTA ENTITÀ

MODULO D

CERTIFICATO RIGUARDANTE UNA SENTENZA NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO EUROPEO
PER LE CONTROVERSIE DI MODESTA ENTITÀ

[articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità]

Da compilarsi a cura dell'organo giurisdizionale

1.	Organo giurisdizionale	
1.1.	Denominazione:	GIUDICE DI PACE DI FIRENZE
1.2.	Via e numero civico/casella postale:	VIALE GUICCIARDINI
1.3.	Città e codice postale:	50124 FIRENZE
1.4.	Paese:	ITALIA
2.	Attore	
2.1.	Cognome e denominazione sociale o nome dell'organizzazione:	
2.2.	Via e numero civico/casella postale:	
2.3.	Città e codice postale:	
2.4.	Paese:	
2.5.	Telefono (*):	
2.6.	Posta elettronica (*):	
2.7.	Rappresentante dell'attore, se del caso, e suoi estremi (*):	
2.8.	Altro (*):	
3.	Convenuto	
3.1.	Cognome e denominazione sociale o nome dell'organizzazione:	DEYANETS LIMITED
3.2.	Via e numero civico/casella postale:	LOGROPNE HEAD OFFICE, BUKHAR AIRPORT
3.3.	Città e codice postale:	COUNTY BUKHAR
3.4.	Paese:	UKRAINE
3.5.	Telefono (*):	
3.6.	Posta elettronica (*):	
3.7.	Rappresentante dell'attore, se del caso, e suoi estremi (*):	
3.8.	Altro (*):	

(*): Facoltativo

Sent. 10127 / 011
RG. 15743 / 011

R.G. 15743/11

Parti attrici:

Parte convenuta: Ryanair Limited

Oggetto: domanda di risarcimento danni da cancellazione di volo aereo introdotta secondo le norme del procedimento europeo per le controversie di modesta entità (Regolamento n. 861/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio D'Europa)

INTEGRAZIONE SENTENZA EX ART. 7, PAR. 3, REGOLAMENTO CE 861/2007

II. GIUDICE DI PACE DI FIRENZE

vista la comunicazione di avvenuta notifica alla parte convenuta del modulo C ex art. 5, par. 2, Reg. CE 861/2007, trasmessa dalle parti attrici il 14.12.2011;

rilevato che, come risulta dalla documentazione allegata alla suddetta comunicazione, e come dato atto dalle parti attrici nella comunicazione stessa, la parte convenuta ha ricevuto in consegna il suddetto modulo il 4.1.2011;

rilevato che sono abbondantemente decorsi i termini di cui ai paragrafi 3 e 8 dell'art. 5 Reg. CE 861/2007 senza che la parte convenuta abbia provveduto a trasmettere a questo ufficio alcuna replica, e tanto meno alcuna domanda riconvenzionale;

ritenuto che, alla luce della documentazione allegata dalle parti attrici alla loro domanda, nonché della condotta processuale della parte convenuta, e tenuto conto altresì che le stesse parti attrici non hanno richiesto prove orali, che lo svolgimento di un'udienza sia manifestamente superfluo per l'equa trattazione del procedimento (art. 5, paragrafo 1, Reg. CE 861/2007);

ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti ex art. 7, par. 3, Reg. CE 861/2007 per emettere sentenza avente ad oggetto la domanda delle parti attrici;

ritenuto di applicare la compensazione pecuniaria di cui all'art. 7 Reg. CE 861/2004 (pari ad euro 250,00 per ciascuna delle attrici, per complessivi euro 750,00) in luogo del minore risarcimento richiesto dalle parti attrici nella lettera raccomandata a.r. di messa in mora del 25.5.2010 (euro 450,50), tenuto conto del comportamento della parte convenuta;

ritenuto, pertanto, che la domanda delle parti attrici è fondata e meritevole di integrale accoglimento sia in punto di *an debeatur* che in punto di *quantum debeatur*;


rilevato che le parti attrici, in sede di compilazione del modulo di domanda standard A, hanno quantificato forfaitariamente in euro 150,00 le spese processuali delle quali richiedono la refusione a carico della parte convenuta;

ritenuto che alla predetta somma vada aggiunta l'ulteriore somma di euro 12,90 quale spesa sostenuta per la notifica del modulo C alla parte convenuta;

rilevato che le parti attrici hanno richiesto a questo organo giurisdizionale di rilasciare il certificato di sentenza di cui, all'allegato IV del Reg. CE 861/2007

P.Q.M.

pronuncia sentenza di accoglimento della domanda delle parti attrici come da certificato di cui sopra.
Messa a carico della parte convenuta per l'invio al procuratore delle parti attrici, in quanto le stesse a
partire dalla data di deposito della presente sentenza alla parte convenuta.
Firenze, 27 DIC 2011



4. Sentenze

4.1 Data: 27/12/2011

4.2 Numero della causa: 15349/2011

4.3 Merito della sentenza:

4.3.1. L'organo giurisdizionale ha ingiunto che LA CONVENITA corrisponda a LE PRIME PENSIONI IN
SENZA TRALASCIO

1. capitale: € 550,00

2. interessi: /

3. spese: € 162,80

4.3.2. L'organo giurisdizionale ha ingiunto a _____ di _____

(in caso di sentenza omessa da un giudice di appello o in caso di riesame della sentenza)

La presente sentenza sostituisce la sentenza pronunciata il ____/____/____ causa numero _____
e qualora è certificato ad essa relativo.

LA SENTENZA È RICONOSCIUTA ED ESEGUITA NEGLI ALTRI STATI MEMBRI SENZA CHE SIA
NECESSARIA UNA DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ E SENZA CHE SIA POSSIBILE OPPOSITARSI AL
SUO RICONOSCIMENTO.

Fatto a: FORANZE

Data: 27/12/2011

Firma e/o timbro:

IL GIUDICE DI PACE
Dot. Simone [firma]

RECEVUE
27 DEC 2011
DEPOSITO

